



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

ORDINANZA SINDACALE

N° 25 DEL 14/04/2025

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER L'ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE - PROROGA FINO AL 22/04/2025 COMPRESO

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 4 comma 2 del D.P.R. 74 del 16/04/2013 che stabilisce i limiti relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico, fissando per la nostra zona (E) il periodo di accensione dal 15 ottobre al 15 aprile per una durata giornaliera di attivazione di 14 ore;
- l'art. 4 comma 3 del D.P.R. 74 del 16/04/2013 che stabilisce che al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via originaria;
- che l'art. 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013 che concede ai Sindaci la facoltà di ampliare tali periodi a fronte di comprovate esigenze climatiche.

Considerato il perdurare delle basse temperature e viste le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, si ritiene di concedere una ulteriore proroga autorizzando l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento per il periodo dal 16/04/2025 al 22/04/2025 compreso.

Richiamato:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.P.R. n.74 del 16/04/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari".

AUTORIZZA

l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale fino ad un massimo di 6 ore giornaliere dal 16/04/2025 al 22/04/2025 compreso.

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici, ed al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatazza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici, compresa l'ulteriore riduzione delle ore di accensione in caso di eventuale miglioramento delle condizioni climatiche.

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

AVVERTENZE

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica dello stesso al TAR di Parma, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971, n.1034;
- in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/12/1971, n. 1199.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Claudia Miceli– Responsabile Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente del Comune di Montechiarugolo, Piazza Rivasi, 3 – Montechiarugolo (PR).

Dal Municipio, lì 14/04/2025

firmato digitalmente

IL SINDACO

FRIGGERI DANIELE / InfoCamere
S.C.p.A.